

<<

Sentenza Cassazione n. 1464 del 02.02.2012

Svolgimento del processo

(... omissis ...)

Fondato è invece, l'ultimo motivo di ricorso.

La questione oggetto di esame è se il datore di lavoro, nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, debba effettuare detto recupero al lordo o al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

Osserva al riguardo la Corte che, quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire. Ne consegue che, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute fiscali prescritte (cfr. Cass. 7.7.2008 n. 18584). Quanto al diritto al rimborso di somme indebitamente percepite dal lavoratore, la sentenza della Cassazione da ultimo richiamata non affronta specificamente la questione della modalità del rimborso dell'indebito. Al riguardo deve osservarsi che il diritto al rimborso dell'imposta che si assume indebita, riscossa in tutto o in parte mediante ritenuta alla fonte, spetta in prima istanza al sostituito, il quale, ai fini della ripetizione della stessa, deve fornire la prova di aver subito detta ritenuta, senza dovere, altresì, dimostrare che l'imposta è stata effettivamente incassata dall'erario, ma anche il datore di lavoro, come sostituto d'imposta, ha facoltà di richiedere il rimborso dell'indebito, ed in questo caso dal calcolo di quanto il prestatore di lavoro dovrà restituirgli per importi retribuitivi indebitamente percepiti dovrà essere esclusa la ritenuta d'imposta già versata all'amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 11.12.2006 n. 239).

Tale orientamento si fonda sulla considerazione che, nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, il primo versa al secondo la retribuzione al netto delle ritenute fiscali (nonché previdenziali e assistenziali). Ciò si verifica anche quando, come nella specie, siano erogate al lavoratore, per errore, somme maggiori di quelle dovute:

anche in tal caso il datore opera, sulle somme erroneamente erogate in eccesso, le ritenute fiscali, a loro volta erronee per eccesso.

La ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto, pertanto, che le somme da quest'ultimo "percepite", ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto.

Il datore di lavoro non può, invece, pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorchè le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (in tali termini, cfr. anche Consiglio di Stato, sez. 6, 2.3.2009 n. 1164, con riguardo al rapporto tra amministrazione e dipendente).

Quanto, poi, alle ritenute e versamenti fiscali erroneamente disposti dall'amministrazione quale sostituto di imposta, l'amministrazione può provvedere alla richiesta di rimborso direttamente nei confronti del fisco, allorchè ne sussistano le condizioni (in termini, Cons. Stato, Comm. Spec, 5 febbraio 2001). Sussiste, pertanto, la denunciata erroneità dell'interpretazione delle norme di diritto, onde la sentenza va cassata in relazione all'accoglimento del menzionato motivo, senza rinvio (ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ultimo periodo), in quanto la causa può essere decisa nel merito, sulla base dell'enunciata interpretazione delle norme censurate - senza che siano necessari all'uopo accertamenti di fatto - e, per l'effetto, va accolta la domanda dei ricorrenti e dichiarato il diritto della società intimata alla restituzione, da parte dei primi, delle somme effettivamente erogate, e non dovute, al netto delle ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro.

Il regolamento delle spese operato nei gradi di merito può essere confermato in considerazione del limitato accoglimento del presente ricorso e della peculiarità della questione trattata, che giustifica la compensazione per l'intero anche delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da I., A., Al., B. e M.; accoglie il ventiduesimo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara il diritto dell'AMAP s.p.a. alla restituzione, da parte dei lavoratori, delle somme effettivamente erogate e non dovute, al netto delle ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio >>.